



Comune di PAOLA

(Provincia di Cosenza)

SETTORE 1: "TECNICO"

Ing. Fabio Pavone

CATASTO INCENDI

Aggiornato con i dati disponibili nel portale
SIM al 16/04/2025

CATASTO INCENDI
“Catasto Soprassuoli Percorsi dal Fuoco”
- AGGIORNAMENTO FINO AL 2025 -

LEGGE n. 353 del 21 NOVEMBRE 2000 e ss.mm.ii.

“Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi”

LEGGE REGIONALE n. 51 del 22 DICEMBRE 2017 e ss.mm.ii.

“Norme di Attuazione della L. n. 353 del 21/11/2000 (Legge Quadro in Materia di Incendi Boschivi)”

DECRETO LEGGE 8 settembre 2021 n. 120 e ss.mm.ii.

“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile”

ALLEGATI

0. Relazione

1. Tav. Inquadramento generale 1:10.000

2. Tav. Inquadramento catastale 1:4.000

3. Elenco Incendi periodo 01/01/2010 – 16/04/2025

4. Elenco delle particelle assoggettate a vincolo

Paola (CS), 02/07/2026

Il Responsabile del Settore 1

Ing. Fabio PAVONE

RELAZIONE TECNICA

1.0 PREMESSE

Lo Stato Italiano, con la Legge n. 353 del 21/11/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, introduce una moderna legislazione che va a comporre il quadro normativo in materia di incendi boschivi e le cui disposizioni contenute sono “finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione”.

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa, le disposizioni in essa contenute prevedono che gli enti territoriali (Regioni e Comuni) svolgano in modo coordinato le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tra le attività da svolgere, l'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, prevede l'obbligo per i Comuni di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, i soprassuoli già percorsi dal fuoco.

Con il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n.266), s'interviene dettando ulteriori disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile ed in particolare con misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco integrando le disposizioni già previste della Legge 353/2000.

Per le sue competenze, la Regione Calabria, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha emanato una serie di norme mirate alla conservazione ed alla corretta gestione di questo patrimonio, in particolare la Legge Regionale n. 51 del 22 dicembre 2017 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)”.

Nell'ambito della Pianificazione Regionale (vedi art. 5 LR 51/2017), attuativa della Legge 353/2000 e finalizzata alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui Comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, inserendo nella norma l'obbligo per gli stessi Comuni di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 10 della Legge 353/2000.

*In osservanza del soprarichiamato obbligo, l'Ente, con **Delibera di Giunta Comunale n° 308 del 28/11/2011**, ha proceduto ad adottare il Catasto Comunale degli incendi boschivi.*

*Tenuto conto della **Delibera di Giunta Regionale n. 183 del 24/04/2025** con la quale la Regione Calabria ha approvato il piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 353/2000, **Piano AIB** (Anti Incendi Boschivi) per l'anno **2025**.*

*Tutto ciò premesso e richiamato, la presente relazione unitamente alle tavole grafiche con i perimetri degli incendi e gli elenchi allegati costituiscono l'atto di aggiornamento del **catasto incendi** del Comune di **Paola** per l'anno **2025**.*

2.0 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge **21/11/2000, n. 353**, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000, con le numerose modifiche apportate fino ad oggi, in particolare con il **D.L. 8 settembre 2021, n. 120** (*convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2021 n. 155*), ha composto il quadro normativo delle disposizioni volte alla conservazione, alla difesa ed alla lotta attiva dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. In particolare con l'art. 10 e 11 dispone i divieti, le prescrizioni da applicarsi alle aree percorse dal fuoco, nonché l'obbligo ai Comuni di censire, in apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e le sanzioni, amministrative e penali, a carico dei trasgressori.

L'art. 10, della citata Legge, al *primo periodo del comma 1*, dispone:

“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.”

Lo stesso articolo, nei successivi periodi del comma 1, prevede che sulle predette zone vengano applicati dei vincoli temporali specificandone i divieti e le prescrizioni:

✓ **Vincolo quindicennale**

Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente alla data di evento dell'incendio, impedendone la modifica per i successivi quindici anni dalla stessa data. In tali aree è consentita la sola realizzazione di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Risulta inoltre indispensabile che tale vincolo venga espressamente richiamato in tutti gli atti di compravendita stipulati entro i successivi quindici anni dall'evento, pena la nullità dell'atto stesso.

✓ **Vincolo decennale**

Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è fatto, altresì, divieto di pascolo e di caccia per i successivi dieci anni dall'evento.

✓ **Vincolo quinquennale**

Sulle medesime aree è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

✓ **Vincolo triennale (introdotto dal DL 8 settembre 2021, n. 120)**

Limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è altresì vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.

Con il DL 20 Giugno 2017, N. 91 (In G.U. 20/06/2017, N.141), lo Stato, ha disposto la modifica dell'art. 10 comma 1 aggiungendo:

“I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili”;

Lo stesso decreto ha inoltre introdotto, nell'art. 10 il comma 1-bis, prevedendo che:

“La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 423-bis e 424 del codice penale e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria”.

Con il successivo comma 2 dell'Art. 10 della Legge 353/2000, viene istituito l'obbligo per i Comuni di censire, tramite il **Catasto Incendi**, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. I Comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della Regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima Regione muniti delle necessarie capacità tecniche (*periodo, quest'ultimo, aggiunto con art. 5 comma 1) lettera e) D.L. 120/2021*). Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno.

I Comuni, giusta comma 2 dell'art. 10 della Legge 353/2000 come sopra richiamato, **devono** provvedere a tale obbligo entro **novanta** giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'art. 3, cosiddetto **Piano AIB (Anti Incendi Boschivi)** annualmente emanato dalle singole Regioni. Entro i termini stabiliti, provvedono pertanto ad elaborare opportune planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, dove vengono individuati i perimetri delle aree interessate dagli incendi, e formano appositi elenchi nei quali è possibile rilevare gli estremi catastali, l'uso del suolo, la località e la data dell'evento incendio ed i periodi di vincolo di cui al precedente comma 1.

L'elenco dei predetti soprassuoli, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie con le perimetrazioni definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

E' prevista la possibilità per i Comuni di procedere alla revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

E' utile ricordare come, a seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia meridionale, nei primi anni 2000, il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia dichiarato (27 Luglio 2007) lo stato di emergenza, cui ha fatto seguito un'ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007) con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale nelle Regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse (*per realizzare il Catasto Incendi infatti servono risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti Locali non sempre dispongono*) ha stabilito che per la realizzazione e l'aggiornamento del **Catasto Incendi** i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare che non solo dispone dei rilievi delle aree ma li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente l'O.P.C.M. N° 3606 del 28 agosto 2007 (*misure per fronteggiare l'emergenza incendi in Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia*), così come modificata dalla successiva O.P.C.M. N° 3624 del 22 Ottobre 2007, ha disposto:

Art. 1 Com. 2: "Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori Provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle Regioni o dei Prefetti delle Province interessate".

Art. 1 Com. 7: "I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei Comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni; in caso di inerzia, i soggetti attuatori agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della Regione Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il Commissario delegato, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato (oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare), anche di quello della regione Siciliana, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - delle Regioni, provvede, per il tramite dei soggetti attuatori, sia a rendere disponibili tali informazioni presso i Comuni, sia alla certificazione delle relative

informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei Comuni stessi. I Comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o gli Uffici territoriali di Governo, in via sostitutiva, informano l'Ente Parco Nazionale dell'attività di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma."

La Regione Calabria all'art. 5 (Catasto degli incendi boschivi) della Legge Regionale 22/12/2017 n. 51 **Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**, ha definito, per il territorio di competenza, le sue linee guida per la redazione del catasto incendi ed in particolare nell'art. 5 si dispone:

Art. 5

1. *La Regione Calabria esercita funzioni di controllo sui Comuni nella redazione del catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità previste dall'articolo 10, comma 2, della legge 353/2000, predisponendo chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo.*
2. *Il catasto viene realizzato sulla base dei dati elaborati dai Carabinieri per la tutela forestale sui rilevamenti GPS delle aree percorse dal fuoco con sovrapposizioni di aerofotogrammetrie e con la specifica delimitazione del livello di danno subito dalle specie arboree.*
3. *I Comuni hanno l'obbligo di aggiornare annualmente la cartografia delle aree incendiate e, conseguentemente, gli strumenti urbanistici di competenza.*
4. *I Comuni hanno altresì l'obbligo di aggiornare con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia, nonché la relativa fascia di rispetto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1, inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile redatto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato ai sensi dell'OPCM 28 agosto 2007, n. 3606.*

Nel merito si rileva come, a tutt'oggi, l'impegno di predisporre "*chiare indicazioni sui requisiti minimi, nonché sull'approccio metodologico da utilizzare nella redazione degli elaborati per la creazione del catasto medesimo*" è rimasta nelle sole intenzioni della Regione Calabria.

Decisamente rilevante la norma dettata dal Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 08/11/2021, n.266).

L'articolo 3 "**Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco**" sostanzialmente integra quanto già disposto dall'art. 10 delle Legge 353/2000 prevedendo a tal fine un potere sostitutivo in capo alle Regioni. In effetti, il **comma 1** dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente – rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale - siano contestualmente pubblicati in apposita **sezione** sui **rispettivi siti istituzionali**. Il **comma 3** riconosce il **potere sostitutivo delle Regioni**, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato art. 10, co. 2, L. n. 353 del 2000, **non siano approvati dai Comuni** entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di cui all'art. 3 della medesima L. n. 353 del 2000). In tale eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostitutiva dalle Regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applicazione dei correlati **obblighi di pubblicità**. Si prevede, in particolare, che la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni, venga effettuata sul sito istituzionale della Regione. Al **Senato**, è stata approvata una modifica in base alla quale gli organi preposti sono tenuti a rilevare le aree percorse dal fuoco entro 60 giorni dall'estinzione dell'incendio, nonché a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti al **1° aprile** di ogni anno su supporto digitale, **prevedendo che il**

termine di applicazione dei relativi divieti decorra dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti sui siti istituzionali; è stata, altresì, approvata dal **Senato** una modifica in base alla quale si demanda alla legge regionale di disporre le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni.

Anche l'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

In particolare, con il **comma 1** si introduce alla lett. a) la nuova definizione di **incendio di interfaccia urbano-rurale**, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, mentre alla lett. e) viene introdotto, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco.

3.0 DEFINIZIONE DI BOSCO, PASCOLO, SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO E CENNI SULLA RILEVAZIONE DELLE AREE FORESTALI PERCORSE DAL FUOCO

✓ *Definizione di Bosco.*

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n° 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000. In particolare il comma 2 recita: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco ... (omissis)";

La Regione Calabria, all'art. 1 (Finalità, definizioni e azioni) comma 4, lettera a) della Legge Regionale 22/12/2017 n° 51 **Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**, ha così stabilito per il territorio di competenza la sua definizione di bosco:

Art. 1

omissis

4. Ai fini della presente legge si intende per:

a) **bosco**: i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei "fusti. Sono"* assimilati al bosco: i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;

omissis

* le parole: "**fusti. Sono**" non risultano nel testo ufficiale della Legge e vengono riprese dalla proposta in archivio normativa del portale della Regione Calabria.

✓ *Definizione di Pascolo.*

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore colturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello colturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati col pascolamento.

✓ *Definizione di Incendio Boschivo.*

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco.

A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio, è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353/2000:

"Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".

La Regione Calabria all'art. 1 (Finalità, definizioni e azioni) comma 4 lettera b) della Legge Regionale 22/12/2017 n° 51 **Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)**, fissa per il territorio di competenza la definizione di incendio boschivo:

Art. 1

omissis

4. Ai fini della presente legge si intende per:

omissis

b) **incendio boschivo**: fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi per una fascia di rispetto per come previsto nel comma 4 dell'articolo 5;

c) **accensione di fuoco**: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

d) **abbruciamento**: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

e) **fuoco prescritto**: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi.

omissis

Per quanto attiene l'applicazione del principio contenuto nell'art. 10 della L. 353/2000 e opportuno menzionare il parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, che esprimendosi sull'applicazione dell'identico principio contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi" stabilisce: *Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, corposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco. Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione. (...).*

✓ **Cenni sulla Rilevazione delle Aree Forestali Percorse dal Fuoco**

In ordine alla definizione del "bordo" dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrali alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello Nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il Sistema Informativo della Montagna - S.I.M.

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio.

I metodi di rilevamento usati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono i seguenti:

- ✓ Rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);
- ✓ Rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;
- ✓ Rilevazione totale da fotointerpretazione.

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni per tramite del portale S.I.M. permettendo di scaricare in formato shapefiles (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali e totali).

4.0 LE SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000 SUGLI INCENDI BOSCHIVI *aggiornato dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120*

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

✓ **Articolo 10, comma 3, prima parte**

*La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a **45,00** euro e non superiore a **90,00** euro.*

✓ **Articolo 10, comma 3, seconda parte**

*La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a **300,00** euro e non superiore a **600,00** euro.*

✓ **Articolo 10, comma 4**

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 così come sostituito dal comma 1c) dell'art.44 DPR 380/2001 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

✓ **Articolo 10, comma 6**

*La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle Regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a **5.000,00** euro e non superiore a **50.000,00** euro. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile.*

Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, (**Art. 10 comma 7**) oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

*La Regione Calabria con la Legge Regionale 22/12/2017 n° 51 **Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353** (Legge quadro in materia di incendi boschivi), all'art.12 (Sanzioni), oltre a quanto previsto dalla L. 353/2000 ha fissato per il territorio di competenza ulteriori sanzioni:*

Art. 12

1. La mancata redazione o aggiornamento del catasto incendi e della relativa cartografia da parte dei Comuni può costituire motivo di esclusione degli stessi dai bandi e dai finanziamenti regionali.
2. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'articolo 10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:
 - a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafulco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
 - b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
 - c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alle disposizioni temporali fissate dalla presente legge;
 - d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a 1 chilogrammo di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
 - e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
 - f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e in zone non consentite.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla presente legge confluiscono su appositi capitoli del bilancio regionale e sono finalizzati alla gestione delle attività connesse all'applicazione della presente legge.

5.0 METODOLOGIA DI LAVORO

La norma generale (L. 353/2000 e ss.mm.ii.) e quella attuativa della Regione Calabria (LR 51/2017) seppur in quest'ultima vengono citate come prerogativa della stessa, non forniscono chiare indicazioni sui requisiti minimi in ordine agli elaborati da predisporre per la realizzazione del **Catasto Incendi** e pertanto l'approccio metodologico da utilizzare per la redazione dello stesso è stato lasciato a carico dei tecnici incaricati, auspicando l'applicazione di criteri di analisi coerenti ed esaustivi rispetto all'argomentazione trattata.

In questo quadro, il Comune, sin dal **2023** ha attivato il Geoportale Comunale, piattaforma Web Based, nella quale è confluita tutta una serie di flussi informativi per la realizzazione di un geodatabase relazionale. In particolare, ai fini della redazione del catasto incendi, nel sistema, vengono acquisite ed elaborate sia le banche dati catastali (*censuarie e geometriche*) scaricate dal portale SISTER di Agenzia Entrate Territorio, che le banche dati provenienti dal portale SIM, complete dei perimetri delle aree percorse dal fuoco con l'indicazione, per ogni singolo evento, della data, della destinazione d'uso del suolo (*boschiva, non boschiva e pascolativa*), e della relativa località.

Per quanto attiene le banche dati fornite dal SIM, le stesse hanno evidenziato alcune criticità per come di seguito dettagliate seppur risolte in fase elaborazione dei dati nella piattaforma Geoportale:

1. La cartografia catastale, utilizzata dall'*Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare*, nelle zone non interessate da controlli agricoli Comunitari può risultare non aggiornata all'attualità oppure non essere digitalizzata (in formato raster con la *presenza dei soli centroidi della particella*) pertanto l'elenco delle particelle disponibile nel SIM, deve essere considerato indicativo e non esaustivo; la soluzione risulta implicita nella piattaforma Geoportale Comunale, posto che nella stessa la cartografia catastale utilizzata è quella fornita dal portale SISTER di Agenzia Entrate Territorio e tenuta periodicamente aggiornata.
2. Le forniture del SIM composte da shapefiles georiferiti (*perimetri delle aree percorse dal fuoco*) e corrispondenti schede analitiche (*elenchi delle particelle catastali percorse dal fuoco*), non sempre risultano coerenti. Nel merito si è riscontrato che nella componente *.dbf di alcuni shapefiles e limitatamente ad alcune aree percorse dal fuoco, gli attributi relativi all'USO del suolo vengono codificati con l'acronimo NC, ND o NA (*invece di Boschivo, Non Boschivo o Pascolativo*) seppur, nelle corrispondenti *schede alfanumeriche* "Rilievo delle aree percorse dal fuoco" rilasciate in formato *.pdf, le stesse aree vengono invece classificate ad USO *Boschivo, Non Boschivo o Pascolativo*. Nelle schede, inoltre si sono riscontrate ulteriori discrasie dovute alla presenza di superfici non coerenti con la grafica, superfici complessive dell'area percorsa dal fuoco pari a zero, oppure incendi non classificati (*solo data e località evento*).
3. Risccontro, negli shapefiles forniti, della presenza di una marcata percentuale di perimetrazioni vettoriali "anomale" dovuta essenzialmente a geometrie "corrotte" (aree definite dal collegamento tra vertici non consecutivi che individuano figure triangolari sovrapposte ed incrociate tra di loro con presenza anche di vuoti tra le stesse) e peraltro incoerenti con la loro stessa graficizzazione sull'ortofoto del Geoportale laddove quest'ultima risulta invece geometricamente corretta. Tali discrasie risultano essere le più problematiche ed in particolare, in presenza di più porzioni inscritte in un'unica perimetrazione (evento incendio) ma con diverso Uso del suolo.

A decorrere al 1° Aprile 2022 poi, è stato attivato il nuovo **GEOPORTALE INCENDI BOSCHIVI** del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (CUFA), all'indirizzo web <https://geoportale.incendiboschivi.it>, che oggettivamente ha rappresentato e rappresenta un ulteriore strumento, di immediata fruizione, utile nelle varie elaborazioni finalizzate alla pubblicazione del Catasto Incendi Comunale.

Tutto ciò evidenziato ed in relazione alla metodologia di lavoro adottata:

- ✓ Posto che nel Geoportale Comunale è possibile ottenere analisi geospaziali, derivate dall'incrocio di più banche dati relazionate a più supporti cartografici, dove quest'ultimi vengono acquisiti nel loro sistema di riferimento nativo;

- ✓ Considerato che la trasformazione nei diversi sistemi utilizza grigliati di datum-shift ad altissima precisione forniti dall'IGM;

tali soluzioni, in particolare, hanno consentito di integrare, con rilevante precisione, la mosaicatura della cartografia catastale (*tenuta aggiornata con cadenza bimestrale*) migliorandone la sovrapponibilità con le altre basi o con i livelli tematici che richiedono una lettura del regime proprietario; nella fattispecie il livello di riferimento è quello degli “Incendi” che viene acquisito nel Geoportale nel suo sistema di riferimento cartografico nativo Gauss-Boaga (*shapefiles scaricati dal S.I.M.*).

Sulla base di questo modello si è configurata la possibilità di generare nello stesso Geoportale Comunale, il catasto delle aree percorse dal fuoco in linea con quanto disposto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (*piano AIB*).

In effetti, negli anni, è stato possibile incamerare tutti gli eventi “**incendi**” relativi alle aree percorse dal fuoco che hanno interessato il territorio comunale sin dal 01/01/2010 e fino al 16/04/2025 per elaborarli su più livelli informativi.

Tra questi un livello “*Archivio Incendi*” nel quale confluiscono, alla scadenza, tutti gli incendi ormai decaduti dal vincolo dei 15 anni, ma che, evidentemente, continuano a mantenere una loro valenza storica e un indubbio supporto tecnico, nell'ipotesi (*non auspicabile*) di nuovi incendi che si potrebbero verificare in futuro nella stessa zona.

Gli strati cartografici attivi ai fini delle elaborazioni, invece (*che contempla gli ultimi 15 anni a ritroso dalla data del presente aggiornamento*), sono stati predisposti su tre livelli informativi:

Il primo livello “**Incendi**” definisce, a prescindere dall'Uso, tutte le aree percorse dal fuoco (*Boschive, Non Boschive e Pascolative*), il secondo livello “**Vincolo Incendi**” è dedicato alle sole aree vincolate ai sensi della L. 353/2000 (*uso boschivo e pascolativo*), il terzo ed ultimo livello “**Catasto Incendi**” è ottenuto dall'analisi geospaziale tra il livello Vincolo Incendi e la Cartografia Catastale.

La fase successiva ha previsto la formazione dei reports propedeutici alla formazione degli elenchi relativi all'aggiornamento del catasto incendi in particolare:

- ✓ **Elenco Incendi** costituito da tutti gli eventi incendio verificatisi nel periodo considerato con il dettaglio, per ogni singolo evento: dell'anno, della data, della Località, dell'Uso del suolo, delle relative superfici parziali (*Boschivo/Pascolativo/Non Boschivo*) e totali percorse dal fuoco nonché dello scadenziario relativo ad ogni singolo vincolo da apporre come previsto dalla Normativa (5, 10 e 15 anni dalla data nella quale si è verificato il singolo evento) e a decorrere dall'entrata in vigore del **DL 120/2021** “*Contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile*” implementando lo scadenziario con un'ulteriore colonna nella quale è previsto il vincolo **Triennale** dalla data nella quale si è verificato il singolo evento.
- ✓ **Elenco delle Particelle Assoggettate a Vincolo** che prevede, per ogni singola particella catastale (*anche nell'ipotesi che la stessa sia stata interessata da più incendi e nel corso di più anni*), il dettaglio dei dati censuari (*sez., foglio, mappale e superficie censuaria*) la data e la località dell'evento, l'uso del suolo (*solo boschivo o pascolativo*) i dati metrici/statistici (*superfici parziali e totali delle aree incendiate espresse sia in percentuale che in mq.*) nonché lo scadenziario relativo ad ogni singolo vincolo da apporre come previsto dalla Normativa (5, 10 e 15 anni dalla data nella quale si è verificato il singolo evento) e a decorrere dall'entrata in vigore del **DL 120/2021** “*Contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di Protezione Civile*” implementando lo scadenziario con un'ulteriore colonna nella quale è previsto il vincolo **Triennale** dalla data nella quale si è verificato il singolo evento

In ultimo, dal Geoportale Comunale sono state esportate le tavole grafiche di corredo:

- ✓ **Inquadramento generale:** tavole elaborate su base CTR in scala 1:10.000, nelle quali sono cartografati i perimetri delle aree percorse dal fuoco distinte per uso del suolo, boschivo, pascolativo e non boschivo.
- ✓ **Inquadramento catastale:** tavole elaborate sulla cartografia catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, nelle quali sono cartografate le sole aree percorse dal fuoco ad uso boschivo o pascolativo, con evidenza dei numeri delle particelle oggetto di vincolo per come prescritto dalla normativa vigente.

Gli elaborati ottenuti, in conformità con la normativa vigente, una volta approvati definitivamente, definiscono nelle aree individuate (*elenchi e perimetrazioni nelle tavole grafiche*) divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

Ai fini pubblicistici il Comune integra le informazioni del **Catasto Incendi** nella propria banca dati e le rende disponibili ai tecnici e ai cittadini mediante specifici strumenti di consultazione nel Geoportale Comunale, dedicati alla conoscenza del territorio.

Come previsto dalla Legge, il **Catasto Incendi** è stato aggiornato procedendo all'eliminazione dagli elenchi, delle aree per le quali sono decaduti i vincoli precedentemente imposti e ad integrare quelle percorse da eventuali nuovi incendi.

Invero, il presente aggiornamento, è stato finalizzato ad aggiornare gli elenchi e la relativa cartografia del **Catasto Incendi Comunale** sia in presenza di nuovi eventi, (*aree percorse dal fuoco, così come acquisiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare*), che in presenza di atti di aggiornamento catastali che, di fatto, hanno variato i dati censuari e geometrici (*tipi di frazionamenti e tipi mappali*) delle singole particelle interessate dal vincolo.

In definitiva, l'attuale elaborazione, sostituisce integralmente tutte le precedenti pubblicate ed approvate negli anni trascorsi costituendo, di fatto, l'unico riferimento in ambito di apposizione del vincolo costituito, ai sensi della L 353/2000 e ss.mm.ii., sulle aree percorse dal fuoco.

6.0 PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 e ss.mm.ii. ad una prima adozione degli elaborati del ***Catasto Incendi*** seguirà una pubblicazione all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può proporre osservazioni. Nel periodo di pubblicazione è attivo il servizio di consultazione delle aree percorse dal fuoco sul Geoportale Comunale, dal sito Internet del Comune in libera visione per gli utenti. Nei successivi 60 giorni, valutate le eventuali osservazioni, si provvederà alla approvazione definitiva degli elenchi e delle perimetrazioni.

Gli elaborati ottenuti con le procedure sopra descritte, approvati definitivamente, definiscono, nelle aree individuate, divieti e prescrizioni ai sensi dell'articolo 10 comma 1.

